

Cooperative sociali

Nuova fiscalità per le cooperative sociali con la Finanziaria 2005

di **Sebastiano Di Diego***

La legge finanziaria per l'anno 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311) si compone di un unico articolo diviso in 572 commi, dei quali quelli che vanno dal n. 460 al n. 465 definiscono il nuovo regime fiscale delle cooperative¹.

Comma 460 e ss., Finanziaria 2005

Il comma 460 I.F. conferma innanzitutto le norme a regime già stabilite nel 2002 dal D.L. n. 63/2002², e quindi:

- l'applicabilità dell'art. 12, legge n. 904/1977 (che prevede la non concorrenza a formare il reddito imponibile delle somme destinate a riserva indivisibile), per tutte le cooperative, alla quota degli utili netti annuali (30 per cento) destinati alla riserva minima obbligatoria;
- la non imponibilità in capo ai soci delle quote di ristorno destinate ad aumento del capitale sociale, e il loro successivo trattamento ai sensi dell'art. 7, comma 3, legge n. 59/1992,
- l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi percepiti dai soci prestatori.

Lo stesso comma e i successivi fino al 464, si preoccupano poi di delineare il nuovo trattamento tributario delle società cooperative³, che superando il regime transitorio che ha caratterizzato la fiscalità di tali società nel 2002 e nel 2003, definisce regole di-

L'articolo approfondisce l'impatto della finanziaria 2005 sulla fiscalità delle cooperative sociali.

Come nel regime transitorio, anche in quello definitivo, introdotto da tale provvedimento, le cooperative sociali conservano il loro status privilegiato: a differenza delle altre cooperative, infatti, viene confermata la possibilità di godere, senza limitazioni, delle molte agevolazioni previste in passato per la cooperazione in generale (es. esenzione per le cooperative di lavoro, esenzione per gli utili a riserva indivisibile).

verse a seconda che la cooperativa appartenga o meno alla categoria delle cooperative a mutualità prevalente (CMP).

Tali regole, sulle quali torneremo più diffusamente nei prossimi paragrafi con riferimento alle cooperative sociali, possono essere schematizzate come riportato nella Tavola n. 1 a pagina successiva.

Le regole di cui sopra, come è evidente, definiscono per le CMP un trattamento tributario analogo a quello transitorio previsto dal D.L. n. 63/2002: l'unica differenza sostanziale consiste nella riduzione della quota di utile soggetta comunque a tassazione (17% in luogo del 30,8%, per le cooperative agricole e della piccola pesca; 27% in luogo del 46,2 % per le altre cooperative).

* Dottore commercialista in Ancona.

- 1 Di seguito, nel richiamare le norme della legge in commento, si farà riferimento esclusivamente al numero del comma interessato seguito da I.F.
- 2 Il decreto legge è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112
- 3 Si tratta, come esplicita la relazione governativa al progetto di legge, di "un riordino del trattamento tributario delle società cooperative e loro consorzi, in coerenza con la generale riforma della disciplina delle società cooperative".

Tavola 1 – Il nuovo regime fiscale delle cooperative

| Agevolazione | Cooperative a mutualità prevalente | Cooperative a mutualità non prevalente |
|-----------------------------|---|---|
| art. 12, legge n. 904/1977 | Per le cooperative a mutualità prevalente l'agevolazione prevista dall'art. 12 della legge n. 904/77 non si applica: <ul style="list-style-type: none"> • sul 20% degli utili netti annuali, per le cooperative agricole e della piccola pesca • sul 30% degli utili netti annuali, per le altre cooperative. L'agevolazione continua ad essere applicabile integralmente dalle cooperative sociali. | Le cooperative a mutualità non prevalente continuano a beneficiare dell'art. 12 della legge n. 904/1977 esclusivamente sul 30% degli utili destinati a riserva minima obbligatoria, e solo a condizione che lo statuto preveda l'indivisibilità delle riserve. |
| art. 10, D.P.R. n. 601/1973 | Le agevolazioni fiscali per le cooperative agricole e della piccola pesca, disposte dall'art. 10 del D.P.R. n. 601/1973, non si applicano per quel 20% dei loro utili di cui sopra. | Non si applica |
| art. 11, D.P.R. n. 601/1973 | Per le cooperative di produzione e lavoro, l'agevolazione di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 601/1973 si applica solo al reddito imponibile derivante dall'indeducibilità dell'Irap. L'agevolazione continua ad essere applicabile integralmente dalle cooperative sociali. | Non si applica |

Regime fiscale previsto per le cooperative sociali

Le **cooperative sociali** di cui alla legge n. 381/1991, sono le uniche cooperative che **non risultano penalizzate dal regime fiscale introdotto dalla legge Finanziaria 2005**; ad esse, infatti, non si applicano le limitazioni contenute nei commi 460, 461 e 462.

Tali cooperative pertanto, qualora ne ricorrano le specifiche condizioni, possono continuare ad **applicare senza limitazioni tutte le agevolazioni fiscali** previste in passato per il mondo cooperativo ed in particolare quelle contenute nell'art. 11 del D.P.R. n. 601/1973 e nell'art. 12 della legge n. 904/1977.

Il regime fiscale delle cooperative sociali può essere sintetizzato come riportato nella Tavola n. 2 a pagina successiva.

Esenzione e riduzione dell'Ires

Le cooperative sociali che perseguono anche lo scopo di **creare occasioni di lavoro per i propri soci**, possono continuare ad applicare senza limitazioni l'agevolazione contenuta nell'art. 11 del D.P.R. n. 601/1973.

In base a questa norma, i redditi conseguiti dalle cooperative di produzione e lavoro sono **esenti dall'Ires** se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la propria opera con carat-

tere di continuità, comprese le somme di cui all'ultimo comma, non è inferiore al 50% dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. Se, invece, l'ammontare delle retribuzioni è inferiore al 50%, ma non al 25% degli altri costi, **l'Ires è ridotta della metà**.

L'esenzione prevista dall'art. 11 ha lo scopo di **evitare un doppia tassazione** ovvero che lo stesso reddito sia tassato due volte, prima in capo alla cooperativa e successivamente in capo al socio.

Si tratta di un'agevolazione che però, come abbiamo detto, può essere applicata solo in presenza di determinate condizioni, la prima delle quali è che le retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci non siano inferiori al 50% degli altri costi sostenuti dalla cooperativa, diversi dai costi per l'acquisto di materie prime e sussidiarie.

In concreto, per verificare se la cooperativa ha diritto all'agevolazione è necessario estrapolare dal conto economico i costi relativi agli acquisti di materie prime e sussidiarie e confrontare ciò che resta con l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci.

Nella Tavola n. 3 a pagina successiva, in particolare, viene proposto un semplice calcolo per verificare la spettanza totale o parziale della agevolazione.

Tavola n. 2 – Il regime fiscale delle cooperative sociali

| | | TRATTAMENTO FISCALE | NOTE |
|--------------------|-----------------------|---------------------|--|
| Reddito imponibile | Utile civilistico | 97% | <p>Su questa quota dell'utile la cooperativa avrà la possibilità di applicare l'agevolazione contenuta nell'art. 12 della legge n. 904/1977 o, in alternativa, ricorrendone le condizioni, l'agevolazione e contenuta nell'art. 11 del D.P.R. 601/1973.</p> <p>L'esenzione del 3% dell'utile destinato al fondo mutualistico ai sensi dell'art. 11 della legge n. 59/1992.</p> |
| | | 3% | |
| | Riprese fiscali nette | 100% | <p>Anche su questa quota del reddito imponibile sarà possibile usufruire, ricorrendone le condizioni, dell'esenzione prevista dall'art. 11 del D.P.R. n. 601/1973.</p> <p>Qualora manchino le condizioni per il godimento di tale agevolazione, sarà comunque possibile effettuare, ai sensi dell'art. 10 legge n. 449/1997, una variazione in diminuzione corrispondente all'intera Ires.</p> |

Ovviamente, qualora le condizioni appena descritte non siano rispettate, l'aliquota Ires dovrà essere applicata in misura piena e cioè nella misura del 33%.

Nozione di retribuzione

Per quanto riguarda il concetto di **retribuzioni** (compresi gli importi corrisposti a titolo di integrazione delle retribuzioni), l'articolo 11 del D.P.R. n. 601/1973 fa riferimento all'ammontare delle retribuzioni **effettivamente corrisposte** (concetto non di cassa, ma di spettanza contrattuale) **ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità**⁴.

In sede di interpretazione autentica di tale disposizione, l'art. 6-ter del D.L. 31 ottobre 1980, n. 693, convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, ha affermato, conformemente a quanto stabilito dalla legge delega n.

825 del 1971 – che «per retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci devono intendersi tutti i costi diretti o indiretti, inerenti all'apporto dell'opera personale prestata con carattere di continuità dai soci, ivi compresi i contributi previdenziali e assistenziali».

È stata così avvalorata una **nozione allargata di retribuzione valida**, per espressa previsione normativa, ai soli fini della determinazione del parametro di cui all'art. 11.

Essa comprende tutto ciò che viene corrisposto al socio lavoratore in denaro e in natura nel periodo d'imposta in dipendenza del lavoro prestato, anche sotto forma di partecipazione agli utili e a titolo di sussidio o

Tavola 3 – Calcolo per la verifica della spettanza totale o parziale dell'agevolazione

| | |
|--|------------------------------------|
| A | = totale costi |
| MP | = costi materie prime |
| MS | = costi materie sussidiarie |
| R | = retribuzioni corrisposte ai soci |
| I | = aliquota Ires |
| Se $R > (A - MP - MS)/2$ allora $I = 0$ | |
| Se $(A - MP - MS)/2 > R > (A - MP - MS)/4$ allora $I = 16,5\%$ | |

⁴ La nozione di lavoratori soci, come precisato dalla R.M. n.280/E del 12 agosto 2002, ricomprende anche i soci che prestano la loro opera in dipendenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Tenuto conto delle novità introdotte dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 in materia di socio lavoratore, è infatti coerente con le finalità perseguite dal legislatore delegante del 1971, che intendeva favorire, attraverso un carico fiscale attenuato, quelle cooperative in cui l'apporto di lavoro dei soci fosse significativo (non inferiore al cinquanta o al venticinque per cento) rispetto a quello degli altri fattori produttivi, considerare anche quelle ipotesi in cui l'apporto di lavoro del socio venga reso con la forma del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, facendo rientrare quindi nella nozione di retribuzione anche i compensi corrisposti ai soci lavoratori in dipendenza di tali contratti.

liberalità. **Comprende** inoltre i **contributi previdenziali ed assistenziali**, e tutti i **costi diretti ed indiretti** inerenti all'apporto dell'opera personale prestata dai soci, e dunque anche le spese relative ai corsi di formazione, alle visite mediche o agli indumenti di lavoro che costituiscono oneri aziendali senza i quali non può essere resa, conservata e valorizzata la prestazione del socio lavoratore.

Ai fini dell'applicazione dell'esenzione totale o parziale dall'Ires il concetto di «retribuzione effettivamente corrisposta ai soci» assume quindi la seguente configurazione:

- Salario e/o stipendio
- Assegni comprese le gratifiche
- Straordinari
- Integrazione di retribuzioni
- Premi
- Doppie mensilità
- Provvigioni
- Cointeressenze
- Corresponsioni in natura (vitto - alloggio - simili)
- Rimborsi spese, comprese le indennità chilometriche
- Indennità di trasferta
- Altre spese per il personale (indumenti di lavoro - corsi - visite mediche)
- Quote del TFR
- Contributi previdenziali ed assistenziali a carico della cooperativa.

Nozione di materie prime e sussidiarie

Ai fini dell'**individuazione dell'ammontare di tutti gli altri costi dell'esercizio** (comprese le retribuzioni corrisposte ai dipendenti non soci), al netto delle materie prime e sussidiarie, è opportuno tenere a mente che:

- per **materie prime** devono essere considerate quelle indispensabili alla produzione (di beni o di servizi), la cui trasformazione e/o lavorazione origina il prodotto finito, il semilavorato o il servizio fornito dall'azienda;
- per **materie sussidiarie** devono intendersi quelle, altrettanto necessarie alla produzione, che si vanno ad aggiungere alle materie prime, incorporandosi ad esse nel prodotto finito, nel semilavorato o nel servizio prestato.

Modalità di applicazione dell'agevolazione

Nel caso in cui la **cooperativa risulti completa-**

mente esente, l'agevolazione trova corretta applicazione attraverso l'indicazione nella dichiarazione dei redditi, tra le variazioni in diminuzione, del reddito esente da Ires.

In pratica, calcolata la base imponibile «teorica», in virtù dei generali criteri previsti dal Testo unico delle imposte sui redditi, la stessa deve essere abbattuta mediante una corrispondente variazione in diminuzione.

Esclusione dal reddito imponibile delle somme destinate alle riserve

Nel caso in cui manchino le condizioni per l'applicazione dell'esenzione prevista per le cooperative di lavoro, le **cooperative sociali** possono comunque usufruire di un'altra importantissima agevolazione: quella prevista dall'art. 12 della legge n. 904/1977.

Tale norma **esclude dal reddito imponibile le somme destinate alle riserve** (legale, straordinaria, statutaria ecc.), a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento.

L'agevolazione in esame trova corretta applicazione attraverso l'indicazione nella dichiarazione dei redditi, tra le variazioni in diminuzione al risultato economico, di quella parte di utile destinata dall'assemblea ordinaria alle riserve indivisibili.

Di conseguenza, nel caso di accantonamento a riserva indivisibile di tutto l'utile civilistico⁵, l'imponibile si riduce alla sola differenza positiva tra **variazioni in aumento e variazioni in diminuzione**, operate in sede di dichiarazione dei redditi.

Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in esame, occorre tenere conto anche di quanto previsto dall'art. 21, comma 10, della legge n. 449/1997. Secondo questa norma non concorrono a formare il reddito imponibile delle cooperative le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate in base al Tuir, diverse da quelle riconosciute dalle leggi speciali per la cooperazione.

In pratica, per effetto di questa agevolazione le imposte

5 L'accantonamento a riserva indivisibile può avvenire sia antecedentemente alla determinazione degli utili di esercizio mediante diretta imputazione in conto economico, sia successivamente, al momento di destinazione degli utili. Lo conferma la R.M. n. 9/971 del 31 agosto 1979, del Ministero delle finanze, secondo la quale per poter fruire delle agevolazioni in parola è sufficiente che la riserva a cui sono destinate le somme costituisca un accantonamento indivisibile per i soci.

Il chiarimento non è, però, coerente con le norme del codice civile in base alle quali solo l'assemblea dei soci è legittimata a decidere in ordine al riparto degli utili.

sui redditi (attualmente, in seguito all'abrogazione dell'Ilor, solo l'Ires) riferibili alle variazioni in aumento, al netto di quelle in diminuzione, costituiscono anche esse una variazione in diminuzione.

Come precisato dalla C.M. n. 53 del 18 giugno 2002, la di-

sposizione, che ha la finalità di **evitare l'effetto «imposte su imposte»**, che verrebbe a determinarsi in presenza di un carico fiscale superiore a 36 (ora **33**) per cento, si applica solo a condizione che si determini un utile o un maggior utile da destinare alle riserve indivisibili.

TAVOLA RIASSUNTIVA

